

# **REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**

## **CAPO I FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **ART.1 OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina le attività che il Comune di Gabicce Mare esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616 e dell'art. 9 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 così come modificato dall'art. 13 Capo I Titolo II del D. Lgs. 18.08.00 n. 267, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Con il presente regolamento si introducono relativamente alle prestazioni di cui al successivo art. 5 i criteri unificati di valutazione della situazione economica (ISE) di cui al Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 109 modificato con D. Lgs. 03.05.00 n. 130 e successivi regolamenti attuativi.

### **ART. 2 FINALITÀ'**

Gli interventi assistenziali attivati dal Comune a favore dei singoli e delle famiglie sono finalizzati allo sviluppo, al mantenimento e al recupero dell'autonomia sociale, psicologica e culturale della persona e del nucleo in difficoltà. A tal fine la suddetta attività deve integrarsi con una più ampia serie di interventi che sfruttino tutte le risorse (sociali, sanitarie, del volontariato sociale) finalizzate alla prevenzione e alla cura degli stati di malessere e disagio.

In tale contesto si ritengono prioritari quegli interventi che possano produrre cambiamenti significativi limitando invece quelli che si protraggono nel tempo favorendo una cronicizzazione del bisogno.

### **ART. 3 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI**

Gli interventi socio-assistenziali sono rivolti ai cittadini nonché agli stranieri ed agli apolidi residenti, nei limiti e alle condizioni previste dagli accordi internazionali.

Possono altresì beneficiare di aiuti coloro che si trovino di passaggio nel Comune: le prestazioni devono comunque avere il solo scopo di consentire agli interessati di raggiungere il Comune di residenza cui compete l'intervento assistenziale.

## **ART. 4 DEFINIZIONE DI STATO DI BISOGNO**

Si definisce stato di bisogno la condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) Valore ISEE inferiore al minimo vitale come definito nella fascia A) tabella 2a) Allegato A.
- b) incapacità totale o parziale del soggetto a provvedere autonomamente a se stesso e impossibilità per i familiari ad assicurarne la necessaria assistenza
- c) esistenza di circostanze che comportino rischi di emarginazione per singoli o nuclei familiari
- d) sottoposizione a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali.

Definito in questi termini lo stato di bisogno rappresenta il criterio base che consente l'accesso ai servizi assistenziali e/o prestazioni agevolate.

## **ART. 5 TIPOLOGIA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**

Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 2, l'assistenza verrà erogata attraverso le seguenti tipologie di servizi:

- a) assistenza economica continuativa
- b) assistenza economica straordinaria
- c) integrazione rette di ricovero per anziani
- d) agevolazioni sulle tariffe dei servizi socio-educativi a domanda individuale (rette asilo nido- rette servizio di refezione scuola dell'obbligo- trasporti scolastici- centri educativi estivi)
- e) agevolazioni sulle tariffe TARSU
- f) agevolazioni sulle tariffe ICI
- g) servizi domiciliari
- h) servizi a favore dei portatori di handicap

## **CAPO II INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA**

### **ART. 6 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA**

La valutazione della situazione economica del richiedente la prestazione agevolata è determinata con riferimento al nucleo familiare di appartenenza come definito dal D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000 n. 130 e successivi regolamenti attuativi, fatta salva l'eccezione prevista in applicazione dell'art. 3 comma 2 del d. lgs. 31.03.98 n. 109 modificato dal D. Lgs. 3.5.2000 n. 130, relativamente all'integrazione retta di ricovero per anziani in strutture protette di cui al successivo art. 13.

La situazione economica di eventuali soggetti obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, verrà considerata esclusivamente per le prestazioni di cui all'art. 5 lett. a, b, c, g, secondo le modalità definite ai successivi artt. 9, 10, 13, 15.

Ai sensi del D. Lgs. 130/00 l'indicatore della situazione economica (ISE) dei soggetti appartenenti al nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione dell'ultima dichiarazione sostitutiva è la somma dell'indicatore della situazione reddituale e del 20% della situazione patrimoniale

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolata come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare desunto dalla seguente scala di equivalenza:

a)

NUMERO DEI COMPONENTI	PARAMETRO
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

b) Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente

c) Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.

d) Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o di invalidità superiore al 66%

e) Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

## **ART. 7 DEFINIZIONE DI REDDITO**

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori:

a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da Enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari si farà riferimento alle disposizioni ministeriali in proposito;

b) il reddito delle attività finanziarie determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come definito al successivo art. 8 lettera b);

c) i redditi esenti da IRPEF

I redditi di cui sopra sono calcolati al netto delle imposte.

Dalla predetta somma, qualora il nucleo risieda in abitazioni in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di €. 5.164,57 (L. 10.000.000). In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

## **ART. 8 DEFINIZIONE DI PATRIMONIO**

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:

a) Patrimonio immobiliare:

fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese:: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente quello di possesso nel periodo di imposta considerato.

Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di €. 51.645,69 (L. 100.000.000). La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione sopracitata.

b) Patrimonio mobiliare:

l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti. A tal fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuto sommando i valori mobiliari in senso stretto, la partecipazione in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con circolare del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae fino a concorrenza, una franchigia pari a €. 15.493,71 (L. 30.000.000).

## **CAPO III ASSISTENZA ECONOMICA**

### **ART. 9 ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA**

Gli interventi di assistenza economica continuativa a garanzia del minimo vitale, (per il cui valore economico rapportato alla scala di equivalenza di cui al D.Lgs. 130/00, si assume l'importo di cui alla fascia A, tabella 1 dell'Allegato A) concorrono al soddisfacimento dei bisogni primari (alimentazione, abbigliamento, igiene, abitazione, riscaldamento) del singolo e/o del nucleo familiare, con reddito inferiore ai parametri annualmente fissati.

Hanno titolo all'assistenza economica continuativa le persone e i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza nel Comune di Gabicce Mare
- stato di particolare bisogno economico e/o sociale
- assenza di parenti obbligati per legge a prestare gli alimenti e che di fatto vi provvedano.

Il Comune interviene nella misura necessaria al raggiungimento della quota pari all'importo di cui alla Tabella 1 dell'allegato A, individuato come minimo vitale. (Contributo Comune = Minimo Vitale – Valore Isee del richiedente eventualmente integrato da quanto prestato dai parenti obbligati per legge).

Sulla base del presente regolamento non viene considerato obbligato al mantenimento dell'indigente il parente, il cui nucleo familiare sia titolare di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente inferiore all'ammontare di 1,5 volte il valore del Minimo Vitale, di cui alla tabella 1 allegato A.

Il parente obbligato interviene per consentire il raggiungimento del Minimo Vitale dell'assistito con un contributo massimo pari alla differenza tra l'ammontare del valore ISEE del proprio nucleo familiare e il valore di 1,5 volte il Minimo Vitale.

Qualora esista più di un parente obbligato alla prestazione degli alimenti, la contribuzione sarà dovuta secondo l'ordine di cui all'art. 433 Codice Civile. Se le persone di grado anteriore non sono in condizione di sopportare in tutto o in parte l'onere dovuto, l'obbligazione stessa viene posta in tutto o in parte a carico delle persone obbligate in grado posteriore.

Qualora esistano parenti obbligati nello stesso grado la prestazione sarà dovuta da ciascuno in proporzione alle proprie condizioni economiche e sempre fino alla concorrenza della misura di cui al presente articolo.

L'Amministrazione comunale contribuirà a favore dell'indigente per differenza di quanto prestato dai parenti obbligati fino alla concorrenza del Minimo Vitale.

Gli interventi adottati, se rivolti a soggetti in età lavorativa e abili al lavoro, sono preceduti da un "contratto assistenziale" che preveda l'assunzione di impegni e responsabilità da parte del beneficiario, in vista del superamento e rimozione della situazione di bisogno. Il contratto è sottoposto periodicamente a verifica da parte dell'ufficio servizi sociali e la sua inosservanza da parte del beneficiario comporta la sospensione temporanea degli interventi.

L'intervento economico continuativo è consentito per la durata di mesi 6 rinnovabile con apposito provvedimento.

Casi di esclusione:

- reddito superiore al valore ISE fissato
- esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 c.c.) e che di fatto vi provvedano
- tenore di vita non rispondente alla situazione dichiarata
- mancanza di collaborazione dell'utente (non attivazione rispetto alla ricerca di un lavoro, o rifiuto di offerta di lavoro)

La liquidazione dell'aiuto economico sarà materialmente eseguita una volta al mese con atto del Responsabile di Settore secondo il vigente regolamento comunale di contabilità. In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza potranno essere disposte liquidazioni d'urgenza anche a mezzo di anticipazioni di cassa secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

## **ART. 10 ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA**

L'intervento straordinario di natura economica in denaro può essere erogato una sola volta nell'arco dell'esercizio finanziario per una spesa massima ammissibile di €. 1.549,38 , o anche in rate che se cumulate non superino il massimale fissato.

L'intervento a carattere straordinario per esigenze urgenti e contingibili viene erogato per spese riguardanti:

- riscaldamento e spese condominiali per abitazioni di anziani e/o inabili;
- cumulo arretrati affitto abitazione;
- cumulo bollette utenze, acqua, luce, gas, telefono;
- acquisto protesi visive, dentarie, materiale igienico-sanitario ad anziani, inabili e minori purché non forniti o forniti parzialmente dal Servizio Sanitario Nazionale;
- acquisto farmaci
- esami di laboratorio
- trasloco
- trasporto e soggiorno fuori Comune per visite specialistiche;
- spese scolastiche inerenti la scuola dell'obbligo e scuola media superiore

- lavori di manutenzione in alloggi per anziani e inabili;
- trasporto salme per decessi avvenuti fuori Comune.

In assenza di parenti obbligati alla prestazione degli alimenti l'Amministrazione comunale interviene secondo i parametri di cui alla tabella 2c) Allegato A.

I parenti obbligati sono invece chiamati ad intervenire secondo i parametri di cui alla tabella 2b). Per la parte non coperta dall'intervento dei parenti obbligati interviene l'Amministrazione comunale sempre nei limiti di cui alla tabella 2 c) Allegato A.

Sono consentite erogazioni di importo superiore al massimale fissato o per spese non previste nel suddetto elenco, qualora ricorrano gravi stati di disagio ed emarginazione, rilevati dall'Ufficio Servizi Sociali, che richiedano consistenti interventi per eliminare possibili condizioni di rischio.

Per garantire inoltre una minima autonomia alla persona di passaggio è consentita l'erogazione di una somma di denaro non superiore a €. 15,50 o di altri interventi che il Responsabile di Settore competente riterrà opportuno attivare, secondo la situazione contingente e comunque al solo scopo di consentire agli interessati di raggiungere il Comune di residenza cui compete l'intervento assistenziale.

#### **ART. 11**

#### **AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI**

I cittadini che vengono a trovarsi in determinate condizioni di indigenza (secondo i parametri di cui alla tabella 3 Allegato A), potranno usufruire su richiesta di agevolazioni o esoneri sulle tariffe dei servizi socio-educativi a domanda individuale (rette asilo nido, rette servizio di refezione scuola dell'obbligo- trasporti scolastici- centri educativi estivi).

#### **ART. 12**

#### **ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE TARSU ED ICI**

Le esenzioni o agevolazioni dal pagamento delle tariffe T.A.R.S.U. e ICI, gestite da altri servizi dell'Amministrazione comunale, sono applicate nella misura prevista dai rispettivi regolamenti e secondo i criteri stabiliti di seguito.

Nell'istruttoria non viene presa in considerazione l'esistenza di parenti obbligati agli alimenti fra quelli indicati all'art. 433 del Codice Civile.

Sono esentati dall'obbligo di corresponsione della T.A.R.S.U. i nuclei familiari per i quali il valore ISEE sia pari o inferiore al 70% il valore del Minimo Vitale così come determinato alla tabella 1 allegato A.

Si concede invece la riduzione del 50% dell'importo ai nuclei familiari che abbiano un valore ISEE compreso fra il 70% del valore del minimo vitale ed il minimo vitale stesso così come determinato alla tabella 1 allegato A.

Si concede invece il differimento o la dilazione del pagamento dell'importo ICI a tutti i nuclei familiari con valore ISEE inferiore al Minimo Vitale così come determinato alla tabella 1 allegato A.

Si applica invece la detrazione di €. 154,94 sull'importo ICI per i nuclei familiari il cui valore ISEE sia inferiore o uguale al 70% il valore del Minimo Vitale così come determinato alla tabella 1 allegato A.

### **ART. 13**

#### **INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE**

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani che siano inseriti in strutture residenziali.

Hanno titolo per accedere al contributo economico le persone in possesso dei seguenti requisiti:

- essere anziano e/o inabile in possesso di relativa certificazione
- essere in disagiate condizioni economiche tali da non consentire la copertura della retta anche con l'intervento dei parenti obbligati alla prestazione degli alimenti.

In applicazione dell'art. 3 comma 2 del d. lgs. 31.03.98 n. 109 modificato dal D. Lgs. 3.5.2000 n. 130, il nucleo di riferimento per i servizi residenziali per anziani è estratto dal nucleo familiare di base stabilito dalla legge ed è composto dall'utente e dal coniuge o dal convivente more uxorio.

L'Amministrazione comunale interverrà economicamente con il proprio contributo ad integrazione della retta di ricovero, valutando le condizioni economiche e sociali del soggetto assistito e del coniuge/convivente. La retta di ricovero verrà integrata con il concorso delle rendite pensionistiche e dei patrimoni goduti dall'assistito, fatta salva la quota mensile garantita all'assistito come previsto dalle normative vigenti, denominata Regalia, che verrà assolta da parte del Comune per tredici mensilità.

Nel caso in cui l'assistito richiedente conviva con il solo coniuge/convivente è richiesta la partecipazione alla copertura della retta di ricovero per la differenza tra il valore ISEE di tale nucleo di riferimento, decurtato di un importo pari alla Regalia assicurata all'assistito e il valore del Minimo Vitale da assicurare al coniuge o convivente more uxorio.

Nel caso in cui l'assistito richiedente conviva con parenti verso i quali ha l'obbligo di prestare gli alimenti, sprovvisti di capacità economiche cumulativamente inferiori al Minimo Vitale, il concorso dell'assistito è limitato ad un importo tale da lasciare al nucleo familiare la disponibilità del Minimo Vitale, così come determinato dall'Amministrazione Comunale.

Qualora l'assistito sia l'unico dimorante nell'alloggio del quale risulti titolare di un diritto reale, l'Amministrazione comunale interverrà per assisterlo economicamente a condizione che l'assistito medesimo metta l'immobile in disponibilità a titolo gratuito al Comune a tempo indeterminato con facoltà di utilizzo esclusivamente per le proprie finalità sociali.

L'esistenza di parenti obbligati agli alimenti ed in grado di provvederli esclude, di norma, la fruizione di interventi economici ad integrazione della retta di ricovero da parte dell'Amministrazione comunale. Sulla base del presente regolamento non viene considerato obbligato al mantenimento dell'indigente il parente il cui nucleo familiare sia titolare di un ISEE inferiore all'ammontare di 1,5 volte il valore del minimo vitale.

Qualora il parente obbligato a prestare gli alimenti viva solo, l'intervento economico dell'Amministrazione comunale nei confronti del richiedente viene escluso nel caso in cui il valore dell'ISEE dell'obbligato sia superiore a 2 volte il valore del Minimo Vitale. Al di sopra di tale soglia il parente obbligato interviene con un contributo mensile pari alla differenza tra l'ammontare dell'ISEE del proprio nucleo familiare e il valore di 1.5 volte il Minimo Vitale, nel caso di nucleo familiare con più componenti, o del valore di 2 volte il Minimo Vitale, nel caso di nucleo familiare mononucleare.

Qualora esista più di un parente obbligato alla prestazione degli alimenti, la contribuzione sarà dovuta secondo l'ordine di cui all'art. 433 c.c., sempre nella misura indicata al comma precedente. Se le persone di grado anteriore non sono in condizione di sopportare in tutto o in parte l'onere

dovuto, l'obbligazione stessa viene posta in tutto o in parte a carico delle persone obbligate in grado posteriore.

Se esistono parenti obbligati nello stesso grado la prestazione sarà dovuta da ciascuno in proporzione alle proprie condizioni economiche e sempre fino alla concorrenza della misura di cui ai comma precedenti.

#### **ART. 14**

#### **PROCEDURE PER L'AMMISSIONE AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE**

a) **Domanda:** L'ammissione ai servizi e alle prestazioni socio-assistenziali e alle agevolazioni tariffarie per i servizi socio-educativi viene effettuata su presentazione di domanda redatta su apposito modulo e corredata della dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, compilando il modello-tipo previsto dal D.P.C.M. 18.05.01 e successive modifiche ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'I.S.E. Alla domanda va altresì allegato ogni documento comprovante le spese sostenute, per le quali si richiede l'intervento economico.

Il Comune redige specifico materiale esplicativo e fornisce, attraverso i competenti uffici, tutte le informazioni per una corretta autocompilazione delle domande. Adotta inoltre tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini nella compilazione delle dichiarazioni sostitutive, nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni per l'assistenza alla compilazione della medesima.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda il servizio provvede d'ufficio. L'ufficio Servizi Sociali, ricevuta l'istanza, adotta i seguenti adempimenti istruttori:

- valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed ogni altro presupposto rilevante ai fini dell'accesso al servizio o alla concessione del contributo, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento;
- accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti necessari;
- chiede eventualmente il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni erranee o incomplete;
- esperisce, se necessario, accertamenti tecnici e verifiche, anche avvalendosi della collaborazione di altri uffici;
- richiede eventuale esibizione di documentazione ritenuta necessaria;
- adotta ogni altro provvedimento necessario per rispondere alle esigenze del richiedente.

Effettuata l'istruttoria delle domande presentate, il Comune rilascia un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione sostitutiva unica e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell'ISEE.

La dichiarazione sostitutiva unica ha validità un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione al Comune. La dichiarazione sostitutiva unica potrà essere utilizzata nel periodo di validità annuale da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate.

Durante il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica è lasciata facoltà al cittadino di presentare una nuova dichiarazione qualora intenda far valere mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISE. La decorrenza degli effetti delle nuove dichiarazioni si considera dal mese successivo alla data di rilascio della certificazione ISEE da parte dell'INPS.

Il Comune trasmette i dati della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione al sistema informativo dell'INPS, che provvede a calcolare l'ISE e l'ISEE rendendo disponibile il calcolo degli indicatori agli enti erogatori, nonché al dichiarante, nelle forme e con modalità prescritte dalle vigenti normative.



Allo scopo di accertare la corrispondenza fra quanto dichiarato e la situazione di fatto, possono essere eseguite visite domiciliari.

b) **Decorrenza**: L'intervento decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda. In nessun caso è consentita la retroattività. L'esito della domanda verrà comunicato per iscritto all'interessato.

c) **Riscossione**: L'intervento assistenziale in denaro viene riscosso di norma dal firmatario della domanda. Su indicazione del medesimo è consentita la riscossione anche da parte di un familiare o convivente purché incluso nel modello di richiesta.

Laddove possibile l'integrazione per il pagamento della retta di ricovero per anziani può essere versata direttamente all'Istituto di ricovero, previa emissione di apposita ricevuta.

La delega per la riscossione dell'intervento socio-assistenziale a persona diversa dal firmatario della domanda o componente incluso nel modello di richiesta, è consentita solo in casi eccezionali per comprovata impossibilità a riscuotere.

## **CAPO IV ASSISTENZA DOMICILIARE**

### **ART. 15 ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA**

Il servizio di assistenza domiciliare domestica è rivolto a persone singole o nuclei familiari che per particolari bisogni di ordine socio-sanitario permanenti o temporanei hanno necessità di aiuto a domicilio per attività relative al governo della casa, alla cura della persona e alla vita di relazione.

Scopo del servizio è di favorire l'autonomia della persona interessata e la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale.

### **ART. 16 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA**

Possono essere ammessi al servizio di assistenza domiciliare domestica i seguenti cittadini residenti nel Comune di Gabicce Mare:

- anziani non autosufficienti
- anziani in condizioni di autosufficienza ma che vivono soli, con difficoltà di ordine relazionale, sanitario o sociale
- adulti affetti da gravi malattie o con problemi psichiatrici o di ordine socio-relazionale
- portatori di handicap

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona.

Il servizio Servizi Sociali istruisce le domande, prevedendo anche una visita domiciliare dell'Assistente Sociale presso l'abitazione del richiedente, che valuti la situazione personale, economica e sociale dello stesso, al fine di determinarne lo stato di bisogno. Nel caso in cui le condizioni dell'assistito richiedano l'attivazione di una valutazione multidimensionale questa viene effettuata in raccordo con i competenti servizi dell'A.S.L..

Per situazioni urgenti, su proposta dell'Assistente sociale si prevede l'attivazione immediata in attesa di regolarizzare la procedura di ammissione.

L'assistenza domiciliare viene fornita da operatori di Associazioni di volontariato anche in rapporto di convenzione con il Comune il quale prevede un rimborso spese a favore dell'Associazione.

Sono ammessi al servizio coloro che possiedono un valore ISEE inferiore alla soglia di accesso al beneficio di cui alla tabella 4 Allegato A.

## **CAPO V**

### **SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE**

#### **ART. 17**

##### **MODALITÀ DI ACCESSO AI CENTRI DIURNI**

La segnalazione, completa di diagnosi e di profilo dinamico-funzionale, viene effettuata dall'équipe dell'A.S.L. appositamente costituita (U.M.E.A. e U.M.E.E.). Gli inserimenti vengono predisposti compatibilmente con l'effettiva disponibilità di posti nei vari centri diurni.

La situazione economica non costituisce criterio discriminante per l'ammissione ma solo per la valutazione dell'eventuale quota parte di contribuzione della famiglia alle spese del servizio.

La misura della quota di contribuzione viene individuata risolvendo la seguente proporzione: Quota di contribuzione intera (rif. Tabella 4b1 Allegato A) : soglia di accesso ISEE (rif. Tabella 4b Allegato A) = Quota di contribuzione personalizzata : ISEE nucleo familiare.

#### **ART. 18**

##### **SERVIZIO DI TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP**

Il servizio si attiva su richiesta dell'interessato nei seguenti casi:

- trasporto da e verso i centri diurni
- trasporto scolastico per portatori di grave handicap motorio
- trasporto da e verso centri di terapia riabilitativa, centri ospedaliari, socio-formativi, luoghi di formazione e tirocinio lavorativo.

Il servizio di trasporto viene effettuato anche attraverso convenzioni con organizzazioni del privato sociale o, previa effettiva disponibilità di posti, dall'A.S.L. ai sensi del relativo protocollo d'intesa.

Qualora non siano attuabili le soluzioni sopra indicate si provvede alla concessione di un contributo, alla famiglia o allo stesso disabile che effettuano con mezzi propri il trasporto, per il rimborso delle spese di carburante e dell'accompagnatore, qualora necessario, ai sensi della L. 104/92 e L.R. 18/96.

La misura della quota di contribuzione viene individuata attraverso il medesimo calcolo di cui al precedente art. 17 e secondo i parametri di cui alla tabella 4b dell'Allegato A.

## **CAPO VI**

### **SERVIZI INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI DELLA FAMIGLIA**

#### **ART. 19**

##### **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI IN GRAVI DIFFICOLTÀ SOCIALI**

Il servizio educativo finalizzato alla prevenzione e tutela degli stati di disagio ed emarginazione, ed alternativo all'istituzionalizzazione, è costituito da un complesso di attività ed interventi rivolti ai minori in difficoltà a causa di carenti situazioni familiari per favorirne un armonico sviluppo sostenendo al contempo la famiglia ed il suo ruolo specifico.

La prestazione, a carattere gratuito, viene erogata a domicilio o presso strutture comunali secondo un progetto educativo di recupero e/o tutela predisposto dall'équipe socio-educativa dell'A.S.L. competente in collaborazione con i servizi sociali del Comune.

E' ammessa in casi eccezionali la concessione di contributi alla famiglia a compenso di prestazioni di assistenza educativa svolta da persone di fiducia della famiglia o che rappresentano una figura di riferimento per il minore.

## **ART. 20**

### **AFFIDAMENTO FAMILIARE E A COMUNITA' EDUCATIVE-ASSISTENZIALI**

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge 184/83 il minore che sia "temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori o ad una persona singola o ad una comunità di tipo familiare al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione".

L'affido può configurarsi in relazione agli affidatari in:

- affido etero-familiare a terzi
- affido a parenti entro il 4° grado
- inserimento in comunità educativo-assistenziale su provvedimento del Tribunale dei Minori
- pronta accoglienza temporanea in comunità educativo-assistenziale a dimensione familiare in presenza di situazione di emergenza e con caratteristiche di immediatezza e temporaneità riservata a minori residenti in grave stato di abbandono e a minori italiani o stranieri trovati occasionalmente nel territorio comunale per il tempo strettamente necessario al rientro in famiglia o all'affidamento a terzi.

Nel caso di affidamenti disposti dall'Autorità Giudiziari l'Amministrazione comunale si accollerà in toto l'onere economico come di seguito specificato:

1) affido etero-familiare a terzi:

- verrà erogato un contributo mensile di €. 258,23 aggiornato annualmente in base ai codici ISTAT

2) affido a parenti entro il 4° grado:

- l'entità del contributo verrà stabilita dall'Assistente Sociale a seguito di opportuna indagine sulla condizione socio-economica sia della famiglia affidataria, sia di quella d'origine; il contributo non potrà in ogni caso superare la somma mensile di €. 206,58 (aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT)

3) affido diurno a terzi:

- verrà erogato un contributo mensile di €. 206,58 aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT

In caso di affidamenti di tipo consensuale effettuati quindi in accordo con gli esercenti la potestà genitoriale il servizio sociale stabilirà nell'ambito di un progetto condiviso ed in considerazione della complessiva situazione socio-economica, l'importo di partecipazione alla spesa richiesto ai genitori.

## **CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI**

## **ART. 21 INTERVENTI ECCEZIONALI**

Nel caso in cui dovessero presentarsi eventi di natura eccezionale, imprevedibili e comunque non contemplati dal presente regolamento, ma da ricondursi per analogia allo stesso e di cui sia accertata la gravità è facoltà del competente funzionario assumere i relativi provvedimenti dandone comunicazione alla Giunta Municipale. A titolo semplificativo, ma non esaustivo possono essere ritenuti eventi eccezionali l'emergenza dettata da fenomeni atmosferici e naturali, l'improvvisa presenza sul territorio di fenomeni di immigrazione, difficoltà alloggiative di particolare gravità, con particolare riferimento alla presenza di minori e/o soggetti portatori di handicap.

## **ART. 22 CONTROLLI**

Sulle dichiarazioni sostitutive uniche presentate in ordine alla richiesta delle prestazioni inerenti i servizi disciplinati dal presente regolamento, vengono attivati i controlli secondo i criteri e le modalità disciplinate dal procedimento di controllo individuato con delibera di Giunta n. 14 del 20.01.00 ai sensi degli artt. 1 comma 2 e 11 del D.P.R. 20.10.1998 n. 403 e tutti gli altri controlli stabiliti ai sensi della normativa sull'Indicatore della Situazione Economica.

Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione agevolata o del servizio da parte dell'Amministrazione comunale, vengano accertati con qualunque modalità redditi e/o patrimoni in capo all'assistito od ai parenti obbligati in solido e da questi non dichiarati, verrà con decorrenza immediata interrotta l'erogazione del servizio fino a quel momento prestato. E' fatta in ogni caso salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

## **ART. 23 NORME GENERALI**

Tutti i servizi vengono attivati, oltre che su istanza dell'interessato, anche sulla base delle informazioni di cui venga a conoscenza il servizio nell'ambito della propria attività di prevenzione, su segnalazione di altri servizi o per disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'erogazione dei servizi socio-assistenziali previsti dal presente Regolamento, è condizionata dall'entità delle risorse complessive ad essi destinati in bilancio.

Per tutti i servizi non esplicitamente disciplinati dal presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia nonché ad altri regolamenti comunali.

I parametri economici delle tabelle allegate al presente Regolamento sono aggiornate con atto di Giunta a seguito di eventuali modifiche di legge e su proposta della commissione consiliare.